

## STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE FREEDOM"



### Titolo I – Denominazione, sede e durata

**Art. 1** - E' costituita l'associazione denominata "**Associazione Freedom**".

**Art. 2** - L'associazione ha sede in Rimini.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

### Titolo II - Scopi e finalità

**Art. 3** – L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire interessi generali della collettività attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi, **nel settore della promozione culturale**.

L'Associazione si prefigge, attraverso l'incontro di personalità ,gruppi, esponenti della cultura e dello spettacolo, artisti italiani e stranieri, nonché attraverso la ideazione e la organizzazione di eventi culturali ed esposizioni, di portare un utile contributo alla sensibilizzazione e alla incentivazione della tutela dei diritti umani e della dignità dell'uomo a qualunque cultura, razza e religione appartenga, in attuazione del pluralismo e della solidarietà tra i popoli , nella tensione a una reale promozione culturale.

L'Associazione si prefigge in particolare di svolgere, a titolo indicativo e non esaustivo e in forma diretta o indiretta , le seguenti attività :

- promuovere , convegni, **corsi**, mostre, spettacoli ed eventi culturali;
- realizzare iniziative di informazione con l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili, tra i quali stampa, cinema e TV;
- promuovere iniziative culturali anche attraverso la produzione di documenti ,libri, films, servizi televisivi e quant'altro utile per l'approfondimento degli scopi associativi o di tematiche ad essi collegate.

L'Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività di promozione sociale utile al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione può aderire ad organismi europei ed internazionali nonché collaborare con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali per lo svolgimento delle attività sociali.

### Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo

**Art. 4** – L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, l'era elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

**Art. 5** - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, **esclusi gli enti pubblici e i soggetti che perseguono scopi di lucro**, che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; il socio escluso può ricorrere alla Assemblea avverso la delibera di esclusione;
- c) il socio decade , se non rinnova la adesione versando la quota , alla scadenza del periodo di riferimento della quota associativa annuale versata.**

#### **Titolo IV - Organi**

**Art. 6** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

**Art. 7** - L'Assemblea, **organo sovrano della Associazione**, è composta da tutti i soci , risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Alla Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio e fissare la quota associativa annuale;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) decidere i ricorsi avverso la mancata ammissione e la esclusione;

Alla assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della associazione e sulla devoluzione dei beni.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea **sia ordinaria che straordinaria** deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, **a meno che la assemblea non decida diversamente.**

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate **dalla assemblea straordinaria in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci** e in seconda convocazione con la partecipazione **di almeno un quarto** dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.


Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato **dalla assemblea straordinaria** con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

**Art. 8** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri **sempre in numero dispari**, con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, **con avviso scritto da recapitare ai consiglieri almeno tre giorni prima anche a mezzo posta elettronica o fax**, quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno **un terzo** dei consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.



Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

**Art. 9** - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.


In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

#### **Titolo V – Risorse economiche - Esercizio Finanziario -**

**Art. 10** - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.



L'associazione è tenuta per almeno **dieci** anni alla conservazione **delle scritture contabili e** della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge 383/2000.

**Art. 11** - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal **1 giugno al 31 maggio** di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

#### **Titolo VI - Convenzioni**

**Art.12** - Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### **Titolo VII- Scioglimento**

**Art. 13** -L' Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento della associazione e provvede alla nomina dei liquidatori. I beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle operanti per fini di utilità sociale.

**Art. 14** - Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 383/2000.

*R. S. M.*

E 4 LUG. 2008  
N. 8691

|  |                           |
|--|---------------------------|
| REGISTRATO A RIMINI IL.....                        |                           |
| Versati Euro..... <i>175,44</i>                    |                           |
| (..... <i>20 giugno</i> .....) di cui €..... INVIM |                           |
| €..... Trascriz.                                   |                           |
| con Mc F/23 del.....                               |                           |
| Cod. Concessione/Banca/Poste                       |                           |
| Azienda  | CA Sped 1 05 208309 173 9 |

IL DIRETTORE  
*Donat. Carlo Erisoni*

5

